



Repubblica italiana del.n. 347/2010/PAR

La Corte dei conti

in

Sezione regionale di controllo

per l'Abruzzo

nella Camera di consiglio

del 22 settembre 2010

composta dai Magistrati:

Pietro DE FRANCISCIS	Presidente
Lucilla VALENTE	Consigliere
Giovanni MOCCI	Consigliere
Antonio MARRAZZO	Consigliere (relatore)
Andrea BALDANZA	Consigliere
Oriana CALABRESI	Primo Referendario

visto l'art. 100, comma 2 della Costituzione;

visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti,
approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e le successive
modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994 n. 20, il decreto-legge 23 ottobre
1996, n. 543, convertito dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639 e l'art.
27 della legge 24 novembre 2000, n. 340;

visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di
controllo della Corte dei conti, nel testo modificato, da ultimo, con
deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229/CP/2008 del 19 giugno
2008 (G.U. n. 153 del 2.07.08);

vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;

vista la visto il decreto n. 01/2010 del 20 gennaio 2010, con il quale il Presidente della Sezione ha ripartito tra i Magistrati i compiti e le iniziative riferibili alle varie aree di attività rientranti nella competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, così come modificato dal decreto n. 02/2010 del 24 maggio 2010;

vista la deliberazione della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, del 4 giugno 2009, n. 9 recante *"Modifiche ed integrazioni degli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo"*;

vista la richiesta di parere del **Sindaco del Comune di Morino (AQ)** pervenuta con nota n. 3631 del 6 settembre 2010;

vista l'ordinanza del Presidente della Sezione n. 37/2010, in data 20 settembre 2010, con la quale la questione è stata deferita all'esame collegiale;

udito il relatore, Cons. Antonio MARRAZZO.

FATTO

Con la richiamata nota il Sindaco del Comune di Morino (AQ) chiede a questa Sezione un parere:

"chiarire se il revisore dei conti è obbligato ad esprimere il parere sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale inerente le variazioni di bilancio da adottare esclusivamente in via d'urgenza."

oppure sulla proposta di ratifica consiliare (come sostiene il revisore dei conti di questo comune";

DIRITTO

La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è disciplinata dall'*art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003*, il cui testo sancisce che " *le Regioni e, tramite il Consiglio delle Autonomie locali, se istituito, anche i Comuni, Province e Città metropolitane hanno la facoltà di richiedere alla Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica* ".

Le linee-guida emanate dalla Sezione delle Autonomie e la prassi applicativa delle competenti Sezioni della Corte dei conti che hanno dato seguito a tale disciplina legislativa sono concordi nel ritenere che per la corretta invocazione del potere consultivo la domanda deve integrare una duplice condizione di ammissibilità, preliminare alla trattazione della domanda stessa.

1. La prima di tali condizioni riguarda la legittimazione attiva del soggetto istante: Amministrazioni Pubbliche munite della potestà di invocare la funzione consultiva e per esse i relativi organi abilitati a sottoscrivere la richiesta di parere alla competente Sezione regionale (Presidente della Giunta regionale, Presidente della Provincia, Sindaco, o, nel caso di atti di normazione, i rispettivi Consigli regionali, provinciali, comunali);

2. la seconda e concomitante condizione di ammissibilità deve riguardare l'oggetto della questione da sottoporre a parere: questioni generali in materia di contabilità pubblica (atti generali, atti o schemi

di atti di normazione primaria o secondaria ovvero inerenti all'interpretazione di norme vigenti, o soluzioni tecniche rivolte ad assicurare la necessaria armonizzazione nella compilazione dei bilanci e dei rendiconti, ovvero riguardanti la preventiva valutazione di formulari e scritture contabili che gli enti intendano adottare). Entrambe, quindi, costituiscono presupposti indefettibili per l'ammissibilità alla trattazione collegiale della questione e per l'emissione del relativo parere da parte della Sezione.

3. Al riguardo deve aggiungersi che una sequela di uniformi pronunce, anche su impulso della Sezione delle Autonomie, consolida ormai l'indirizzo secondo cui la funzione consultiva va circoscritta entro i limiti di una stretta interpretazione della lettera della legge.

4. In relazione a tale precisazione, quindi, si può affermare che la questione odierna, sottoposta al vaglio di questa Sezione, è riconducibile alle ipotesi per le quali quest'ultima può esercitare validamente la propria funzione consultiva, poiché la fattispecie concreta inerisce ad una procedura di contabilità pubblica.

Definita, pertanto, tale preliminare questione di ammissibilità, nel merito si osserva quanto segue:

- la disciplina giuridica che regola la " revisione economica-finanziaria " è prevista dal Testo unico enti locali (d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267), negli articoli compresi tra il 234 ed il 241;
- il testo dell' articolo 239, rubricato " Funzioni dell'organo di revisione ", non ricomprende espressamente, per l'appunto,

l'ipotesi oggetto del quesito nella casistica ivi enumerata. Tanto da ingenerare nell'operatore della Pubblica amministrazione perplessità interpretative, così come è avvenuto nel presente caso sottoposto dal sindaco di Morino;

- preso atto, quindi, della carenza di una espressa previsione legislativa della prospettata ipotesi, per pervenire ad una corretta soluzione, occorre soffermarsi: sia sull'interesse pubblico che viene postulato nel consentire, per legge, l'adozione di una variazione di bilancio ad organo incompetente (art. 42, comma 4) e sia sulle funzioni che il revisore dei conti, in quanto organo di controllo interno, assume nella disciplina del T.u.e.l..

Per quanto concerne, in particolare l'interesse pubblico alla variazione da parte della giunta comunale va rilevato che :

a) esso è testualmente ravvisato nelle ragioni di urgenza (valutate in concreto dallo stesso organo_esecutivo) che inducono a una procedura simile, tanto da legittimare l'esercizio di poteri spettanti ad altro organo;

b) siffatta procedura, tuttavia, non potrebbe, a sua volta, non essere fondata sul concomitante interesse pubblico alla corretta e completa istruttoria del percorso formativo della proposta deliberativa che il predisponente (assessore e/o sindaco) sottopone all'attenzione della Giunta comunale.

In tale istruttoria, ad avviso della scrivente Sezione, **non potrebbe non essere ricompreso il parere** del **revisore dei conti** (o del

collegio, a seconda della soglia demografica dell'Ente).

Ciò in quanto, alla luce delle funzioni ad esso rimesse dal legislatore, la " vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione " (art. 239, comma 1, lett. c), a cui è tenuto, e la correlativa " attività di collaborazione " (art. 239, comma 1, lett. a) in favore del consiglio comunale, a cui è altrettanto tenuto, non potrebbe che dispiegarsi:

a) assicurando a ciascun membro del medesimo organo consiliare (da convocarsi entro i successivi sessanta giorni) l'immediato aggiornamento, non solo della notizia circa la deliberazione di variazione assunta d'urgenza dalla Giunta comunale, ma soprattutto ragguagliandolo, con immediatezza, circa il contenuto del parere, ad essa connesso.

b) garantendo, sempre ai rappresentanti dell'assemblea comunale, al tempo stesso, che le finanze comunali siano salvaguardate senza soluzione di continuità, evitando, che esse possano subire pregiudizi da provvedimenti sottratti in via di urgenza alle ordinarie competenze del Consiglio.

P. Q. M

DELIBERA

che il caso sottoposto dal **Sindaco del Comune di Morino (AQ)** al parere della Sezione possa essere risolto alla stregua delle considerazioni sopra esposte.

DISPONE

che copia della presente deliberazione, a cura della Segreteria,
sia trasmessa al Sindaco del Comune medesimo.

Così deliberato a L'Aquila, nella Camera di consiglio del 22
settembre 2010.

L'Estensore

F.to Antonio MARRAZZO

Il Presidente

F.to Pietro DE FRANCISCIS

Depositata in Segreteria il 28/09/2010

Il Dirigente

F.to D.ssa Luciana TROCCOLI